

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3851 del 02/08/2021
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3954 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata “Centro Ecologico Baiona” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'AIA rilasciata a seguito di modifica sostanziale per il revamping del Forno F3 con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 11/05/2021 (ns. PG/2021/74481), come successivamente integrata in data 26/07/2021 (ns. PG/2021/116640) in risposta alla richiesta formulata da ARPAE SAC ai fini istruttori (ns. PG/2021/100323 del 28/06/2021), riguardante:

- ✓ l'installazione presso l'impianto TAS di un sistema di pompaggio ausiliario per il recupero interno di parte dell'acqua in uscita dalla sezione TAPI (stimando un risparmio idrico pari a circa il 70% degli attuali prelievi di acqua industriale utilizzata all'impianto TAS) nonché per garantire una maggiore pressione della rete di distribuzione dell'acqua integrazione all'impianto TAS;
- ✓ l'eliminazione del nuovo serbatoio di trasferimento denominato S-635, inizialmente previsto con il revamping del Forno F3;
- ✓ la corretta destinazione d'uso del nuovo serbatoio denominato S-634 (di trasferimento anziché stoccaggio), previsto con il revamping del Forno F3 e oggetto peraltro di successivo riposizionamento come comunicato dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 19/03/2021 (ns. PG/2021/43486);

oltre al compiuto recepimento nell'AIA della dismissione, prevista con il revamping del Forno F3, di uno dei sistemi di alimentazione dei rifiuti fangosi pompabili al Forno F3 e relativo stoccaggio, con conseguente disattivazione nell'assetto impiantistico modificato dell'emissione in atmosfera diffusa denominata ED53;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese

registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto sono pertanto determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 1562 del 29/03/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito. Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1 Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi dal gestore in data 11/05/2021 (ns. PG/2021/74481), così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
- 2 **Di aggiornare l'AIA** di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" (punti 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sita in comune di Ravenna, via Baiona n. 182, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/05/2021 (ns. PG/2021/74481), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA con versamento effettuato in data 30/04/2021 per un importo pari a € 500,00.

2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, si prende atto delle seguenti variazioni impiantistiche:

- ✓ installazione presso l'impianto TAS di un sistema di pompaggio ausiliario, costituito da due pompe denominate P16A e P16B, per il recupero interno di parte dell'acqua in uscita dalla sezione TAPI ad integrazione dei prelievi dalla linea di approvvigionamento dell'acqua industriale a servizio dello Stabilimento Multisocietario gestita da RSI, nonché per garantire una maggiore pressione della rete di distribuzione dell'acqua integrazione.

L'impiego di acqua integrazione, ovvero di acqua recuperata dalla sezione TAPI, riguarda i seguenti utilizzi:

- sistema di lavaggio rotovagli MS25/MS27;
- sistema di lavaggio scum-box chiarificatori MS7A/B;
- sistema di lavaggio scum-box ispessitori MS11 e MS11B;
- sistema di lavaggio filtro rotante MS48;
- sistema di lavaggio scum-box sedimentatori finali MS10A/B/C;
- reintegro guardia idraulica impianto FIS;
- reintegro guardia idraulica parco serbatoi;
- sistema di lavaggio centrifughe;
- soluzione di lavaggio sistemi abbattimento polveri impianto essiccazione fanghi (VOMM);
- preparazione del polielettrolita;
- raffreddamento delle tenute delle pompe presenti in impianto;
- pulizia e lavaggi dei corpi tecnici.

È prevista la realizzazione di una nuova linea dall'uscita dei chiarificatori accelerati MS15A e MS15B della sezione TAPI verso il nuovo sistema di pompaggio, la modifica della linea dell'acqua integrazione attraverso la realizzazione di un nuovo tratto che consentirà di deviare il flusso verso il nuovo sistema di pompaggio e, infine, la realizzazione del tratto in mandata al sistema di pompaggio per il collegamento al sistema di distribuzione dell'acqua integrazione a servizio dell'impianto TAS.

Il nuovo sistema di pompaggio potrà prelevare sia acqua di recupero dalla sezione TAPI, sia acqua integrazione, grazie all'implementazione di una specifica logica di funzionamento che controllerà l'apertura e la chiusura delle valvole automatizzate installate in aspirazione al sistema di pompaggio stesso, evitando l'utilizzo contemporaneo dei due flussi.

Tale sistema sarà dotato di controllo automatico della pressione in mandata al fine di assicurare la pressione necessaria ai servizi dell'impianto TAS e di un misuratore di portata per la quantificazione del recupero idrico. Si prevede inoltre di dotare il sistema di un by-pass al fine di garantire la fornitura di acqua in caso di malfunzionamento del sistema di pompaggio; in tal caso l'acqua sarà prelevata solo dalla linea acqua integrazione proveniente da RSI.

- ✓ dismissione di uno dei sistemi di alimentazione dei rifiuti fangosi pompabili al Forno F3, costituito essenzialmente da una tramoggia e da un sistema di pompaggio (pompa fanghi PA-201), e relativo stoccaggio fanghi;
- ✓ riposizionamento del nuovo serbatoio di trasferimento denominato S-634 e mancata realizzazione del nuovo serbatoio di trasferimento denominato S-635, previsti con il revamping del Forno F3.

2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate modificando gli aspetti generali riportati al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come segue:

Aspetti generali

[...omissis...]

Per le emissioni in atmosfera diffuse di seguito elencate si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle relative caratteristiche e/o delle tecnologie di abbattimento installate:

- **ED4:** sfiati da serbatoio (S51) di equalizzazione acque di processo organiche - Impianto TAS;
- **ED4bis:** sfiati da serbatoio (S52) di equalizzazione acque di processo in condizioni di emergenza - Impianto TAS;
- **ED5:** emissioni da vasca (S44) di ingresso post-denitro acque di processo organiche - Impianto TAS;
- **ED6:** emissioni da sedimentatori secondari (MS10A/B/C) acque di processo organiche - Impianto TAS;
- **ED7:** sfiati da serbatoio (S1001) di stoccaggio acido acetico - Impianto TAS;

- **ED8:** emissioni da vasca (S20B) di accumulo acque di processo organiche da filtrare - Impianto TAS;
- **ED9:** emissioni da filtri a sabbia/antracite (FS1000A/B/C/D/E/F) - Impianto TAS;
- **ED10:** emissioni da vasca (S1007) di stoccaggio acque di processo organiche filtrate - Impianto TAS;
- **ED11:** emissioni da vasca (S1008) di accumulo acqua di controlavaggio - Impianto TAS;
- **ED12:** emissioni da vasca (S20) di clorazione e aerazione - Impianto TAS;
- **ED13:** emissioni da vasca (S100) di rilancio finale - Impianto TAS;
- **ED14:** emissioni da vasca (S504) di equalizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED15:** emissioni da vasca (S505) di omogeneizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED16:** emissioni da vasca (S506) di neutralizzazione e coagulazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED17:** emissioni da vasca (S507) di flocculazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED18:** emissioni da chiarificatori (MS502) acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED20:** sfiati da silo (MS5) di stoccaggio calce idrata trattamento fanghi - Impianto TAS (filtro a maniche);
- **ED21:** emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi - Forno F3;
- **ED22:** emissioni da 2 sili (S409/407) di stoccaggio sorbalite (miscela idrossido di calcio e carbone attivo) nell'assetto impiantistico attuale sostituita con calce idrata nell'assetto impiantistico modificato - Forno F3 (filtro a maniche su ciascun silo);
- **ED23:** sfiati da silo (S402) di stoccaggio ceneri e polveri - Forno F3 (filtro a maniche);
- **ED24:** sfiati da serbatoi (S403/404/405) di ricircolo soluzione lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED25:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento rifiuti - Forno F3;
- **ED26:** sfiati da silo (S508) di stoccaggio idrossido di calcio trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3 (filtro a maniche);
- **ED27:** emissioni da vasca (S501) di omogeneizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED28:** emissioni da vasca (S502) di neutralizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED29:** emissioni da vasca (S503) di flocculazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED30:** emissioni da chiarificatori (MS506A/B - MS501A/B) trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED31:** emissioni da vasca (S514) di accumulo acque di lavaggio fumi trattate per controlavaggio filtri a sabbia e carbone - Forno F3;
- **ED32:** emissioni da vasca (S516) di rilancio acque reflue - Forno F3;
- **ED33:** emissioni da ispessitore (S517) fanghi contenenti metalli pesanti - Forno F3;
- **ED34:** emissioni da vasca (S519) di raccolta acque di controlavaggio filtri a sabbia e carbone e acque di sgrondo delle centrifughe - Forno F3;
- **ED35:** emissioni da vasca di raccolta acque meteo contaminate e da serbatoio di accumulo (S623);
- **ED36:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento sfiati - Forno FIS;
- **ED39:** emissioni da pozzetto (S21) di rilancio fango di riciclo - Impianto TAS;
- **ED40:** sfiati sili (MS3A/B/C) di stoccaggio calce - Impianto TAS (filtri a maniche);
- **ED41:** aspirazione fosse (MS250 A/B/C/D) di stoccaggio rifiuti solidi (attivo nei periodi di fermata del Forno F3) e aspirazione cappa lavorazione cisternette ^(**) - Forno F3 (filtri a carboni attivi);
- **ED42:** aspirazione tramoggia pompa fanghi Forno F3, nei periodi di fermata del Forno F3 e in caso di fanghi con caratteristiche odorigene non trascurabili (filtro a carboni attivi);
- **ED43:** ricambio d'aria saletta di arrivo dei flussi di acque per gli analizzatori dell'impianto TAS;
- **ED44:** emissioni da filtro rotativo (PKS18) trattamento scarico automezzi in vasche S18B/C/D - Impianto TAS;
- **ED45:** emissioni da stoccaggio scorie e materiali ferrosi da deferrizzazione scorie ^(**) - Forno F3;
- **ED46:** emissioni da cassoni polveri leggere - Forno F3;
- **ED47:** emissioni da cassone stoccaggio fanghi - Forno F3;
- **ED48:** emissioni da cumuli (in box) stoccaggio fanghi - Impianto TAS;
- **ED49:** emissioni da vagliatura e stoccaggio fanghi leggeri - Impianto TAS;

- **ED50:** emissioni da cassoni stoccaggio fanghi leggeri da vibrovaglio – Impianto TAS;
- **ED51:** emissioni da centrifuga (MS503) trattamento fanghi con metalli pesanti – Forno F3;
- **ED52:** emissioni da sezione di centrifugazione ed essiccamento fanghi – Impianto TAS;
- **ED53^(*):** emissioni da stoccaggio fanghi pompabili – Forno F3
- **ED54^(*):** emissioni da area per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette – Impianto TAS;
- **ED55:** emissioni da stoccaggio soda – Forno F3;
- **ED56^(*):** emissioni da stoccaggio urea – Forno F3;
- **ED57:** emissioni da stoccaggio policloruro di alluminio – Impianto TAS;
- **ED58:** emissioni da stoccaggio substrato carbonioso – Impianto TAS;
- **ED59:** emissioni da stoccaggio acido fosforico – Impianto TAS;
- **ED60:** emissioni da stoccaggio soda – Impianto TAS;
- **ED61:** emissioni da stoccaggio ipoclorito di sodio – Impianto TAS;
- **ED62:** emissioni da stoccaggio soda – Impianto TAS;
- **ED63:** emissioni da stoccaggio cloruro ferrico – Impianto TAS;
- **ED65:** emissioni da stoccaggio acido solforico/acido cloridrico – Impianto TAS;
- **ED66:** emissioni da stoccaggio idrossido di sodio – Impianto TAS;
- **ED68:** emissioni da stoccaggio tiosolfato di sodio/bisolfito di sodio – Forno F3;
- **ED69:** emissioni da stoccaggio acido solforico in soluzione acquosa al 50% – Forno F3,
- **ED71^(**):** emissioni da silo di stoccaggio carbone attivo (S-408) – Forno F3 (filtro a maniche);
- **ED72^(**):** emissioni da stoccaggio soluzione ammoniacale – Forno F3.

(*) emissione diffusa esistente oggetto di disattivazione con il revamping del Forno F3 e pertanto da intendersi stralciate dall'AIA nell'assetto impiantistico modificato

(**) nuova emissione diffusa introdotta nell'assetto impiantistico modificato

[...omissis...]

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo la prescrizione di cui al punto 1.b) impartita al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con le seguenti:

Prescrizioni

[...omissis...]

- 1.b) Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, i rifiuti liquidi sono stoccati nel parco serbatoi situato all'interno dei limiti di batteria dell'impianto (sezione 600 del Forno F3), costituito nell'assetto impiantistico modificato da 17 serbatoi (S-601, S-602, S-604, S-605, S-606, S-607, S-609, S-610, S-611A/B, S-618A/B, S-621, S-121, S-636, S-637, S-638) di capacità complessivamente pari a circa 1.260 m³. Lo stoccaggio dei rifiuti solidi sfusi viene effettuato nella fossa impermeabilizzata divisa in settori omogenei, i rifiuti fangosi in apposita tramoggia di volume pari a 60 m³, i fusti in preposta area impermeabilizzata e coperta da tettoia oppure, nell'assetto impiantistico attuale, anche all'interno dell'edificio adiacente alla predetta tettoia in cui sono stoccati, in area dedicata, i pacchi di rifiuti sanitari ospedalieri. In area limitrofa alla sala controllo del forno F3 è inoltre presente una piazzola di sosta cordolata, dedicata a mezzi contenenti i rifiuti in attesa di analisi prima di poter essere avviati a termodistruzione che nello stato di fatto può essere utilizzata, all'occorrenza, per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette da 1 m³. Nell'assetto impiantistico modificato, i rifiuti liquidi possono essere stoccati anche nella tettoia fusti che viene riorganizzata contestualmente alla realizzazione della nuova piazzola per lo scarico delle autocisterne, con linea diretta di alimentazione al forno. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti potrà avvenire in un'area chiusa dedicata alla lavorazione di cisternette in cui, oltre alle operazioni di defustaggio e riconfezionamento, sarà realizzato anche lo stoccaggio delle cisternette stesse. Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 1.d), lo stoccaggio non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti in ingresso ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il procedimento tecnologico di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per i **consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie** sono aggiornate integrando le prescrizioni impartite al **paragrafo D2.9) dell'Allegato** alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con la seguente:

Prescrizioni

[...omissis...]

- Il gestore provvede al recupero di acque in uscita dall'impianto TAS (sezione TAPO e sezione TAPI) che vengono utilizzate nella stessa installazione per forme d'uso compatibili.

2.f) Il **Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona** stabilito nell'AIA è aggiornato integrando gli autocontrolli a carico del gestore sui consumi idrici riportati nel **paragrafo D2.9)** dell'Allegato alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come segue:

Aspetto ambientale	Oggetto/Parametro	Modalità di svolgimento	Frequenza
CONSUMI IDRICI	<i>Prelievi acqua potabile</i>	<i>Lettura contatore e registrazione su supporto cartaceo o informatico</i>	<i>Mensile</i>
	<i>Prelievi acque servizi ad uso industriale</i>	<i>Lettura contatore e registrazione su supporto cartaceo o informatico</i>	<i>Mensile</i>
	<i>Quantitativi acque recuperate in uscita dall'impianto TAS</i>	<i>Lettura contatore e registrazione su supporto cartaceo o informatico</i>	<i>Mensile</i>

3 Di stabilire che per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato, tali attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

4 Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

5 Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;

6 Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

7 Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.